

1999, art.3, può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione di posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta, in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con chiarezza anche dal contenuto della L. n. 68/99, art.16, avente ad oggetto i concorsi presso le pubbliche amministrazioni. Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni(...); e, dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere fattuale l'art.38 Cost. una norma precettiva ) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Corollario delle argomentazioni sinora svolte è, infine, l'affermazione che mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatari o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di

*quella precedente "della stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68/99, art.3, rimarrebbero scoperti. Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perché legittimerebbe –ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1999, art.3" (sentenza n. 4110 del 22/2/2007 – Corte di Cassazione SS.UU.; ; nel medesimo senso sentenza n. 19030 dell'11/9/2007 – Corte di Cassazione Sez. Lav.).*

\*

**2) ILLEGITTIMA COLLOCAZIONE IN CODA DELLA RICORRENTE – ULTERIORE E AUTONOMO DIRITTO ALL'ASSUNZIONE RETROATTIVA A TEMPO INDETERMINATO.**

**A) Riguardo alle procedure di reclutamento svoltesi negli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 e alle immissioni in ruolo disposte dalla c.d. graduatoria 'principale'**

Senza recesso alcuno dal primo ed autonomo motivo di ricorso, si osserva che la sig.ra Raboazzo avrebbe comunque avuto diritto alla nomina a tempo indeterminato

da parte dell'USP di Bologna pur in assenza del riconoscimento della riserva al posto di lavoro di cui sopra.

A tale specifico riguardo, si osserva, peraltro, che la graduatoria, con iniziale previsione di efficacia per il biennio scolastico 2009/2011, ha continuato ad essere utilizzata, ai fini delle immissioni in ruolo, anche per il successivo a.s. 2011/12; ciò per effetto delle sopravvenute disposizioni di cui al D.L. n.70/2011 (conv. L.106/11) e successivo D.M. applicativo e prevista retroattività di tale ultima tornata di nomina all'a.s. 2010/11.

Come già accennato, a seguito della domanda d'inserimento inoltrata dalla ricorrente, l'USP di Bologna, in occasione della pubblicazione della graduatoria per l'insegnamento nella scuola primaria valida per il biennio scolastico 2009/2011, collocava la sig.ra Rabozzo in 'coda' alla medesima graduatoria, con punti 119.

Orbene.

Com'è provato dalla documentazione acquisita in sede d'accesso e oggi allegata, l'Amministrazione scolastica bolognese ha proceduto all'immissione in ruolo di docenti che vantavano punteggi ben inferiori a quello maturato dalla ricorrente!

Più in dettaglio, il secondo docente nominato a tempo indeterminato per l'a.s. 2009/10 vantava un punteggio di 118 punti, mentre la prima nominata per l'a.s. 2010/11 vantava un punteggio di 111 punti e, ulteriormente, la prima nominata nell'a.s. 2011/12 dalla medesima graduatoria, utilizzata per le nomine a retrodatazione giuridica ai sensi

del già citato D.M. 74/11 vantava soli 106 punti, a fronte dei 119 punti posseduti della ricorrente.

Conseguentemente, è agevole rilevare che, anche a prescindere dalla spettante riserva del posto (di cui al precedente motivo di ricorso), ove l'amministrazione scolastica, in luogo di predisporre un'artificiosa e antimeritocratica bipartizione della graduatoria del personale docente tra "pettine" e "coda", avesse proceduto alla formazione di un'unica graduatoria, in base all'effettivo punteggio dei candidati al posto di lavoro, la signora Raboazzo, con punti 119 – avrebbe maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

\*

**B) Riguardo alle pronunzie dei giudici amministrativi e della Corte Costituzionale dichiarative dell'illegittimità delle graduatorie predisposte senza il rigido rispetto del principio meritocratico e della conseguente necessità della graduazione in base al punteggio posseduto dai candidati.**

E' bene, a questo punto, puntualizzare che la vicenda sopra riepilogata si innesta su un ampio contenzioso, di rilievo nazionale, all'esito del quale è stata riconosciuta, in sede di giurisdizione amministrativa, l'illegittimità degli atti ministeriali con cui era stata disposta la suddetta bipartizione (pettine e coda) delle graduatorie del personale docente, nonché, da parte della Consulta, l'incostituzionalità della sopravvenuta disposizione di legge in argomento, sollecitata dal Ministero dell'Istruzione nel tentativo di 'legittimare' il proprio operato e, quindi,

'scavalcare' le negative pronunzie giurisdizionali ripetutamente intervenute.

Invero, la legislazione in materia di reclutamento del personale docente ha sempre consentito la possibilità di trasferimento degli insegnanti precari dalle graduatorie di una provincia a quelle di un'altra, sull'intero territorio nazionale, senza alcuna penalizzazione riguardo alla posizione nella nuova provincia di destinazione (cfr. art. 401, comma 2, d.lgs. n. 294/1997, sostituito dall'art. 1, comma 6, legge n. 124/1999, nonché art. 2, comma 3, d.l. n. 255/2001, conv. con modifiche in legge n. 333/2001).

Ciò sia ai fini del buon funzionamento del servizio scolastico (si pensi all'impossibilità - che si sarebbe potuta verificare in caso di cristallizzazione territoriale delle graduatorie - di coprire le cattedre vacanti nelle province ove le graduatorie fossero risultate esaurite) sia nel rispetto di fondamentali esigenze e conseguenti scelte di vita del personale precario (si pensi alla necessità di variare la provincia di inserimento in graduatoria per motivi di ricongiungimento familiare o di assistenza a congiunti invalidi o, più semplicemente, in virtù di una valutazione circa le maggiori *chances* di sistemazione lavorativa).

Senonché, in violazione delle sopra citate disposizioni legislative, con decreto del 16/3/2007 e successiva nota applicativa n. 5485 del 19/3/2007, il Direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola, subito dopo aver ribadito - per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 - la regola (di fonte primaria) della libera trasferibilità del

personale precario con salvezza dei diritti di graduatoria in base al punteggio posseduto, ebbe a prevedere che, per i successivi aa.ss. 2009/10 e 2010/11, il trasferimento di provincia avrebbe comportato il declassamento in coda dei richiedenti, a prescindere dal punteggio posseduto per titoli culturali, professionali e di servizio.

L'illegittimità e l'irragionevolezza della suddetta soluzione - gravemente lesiva dei diritti del personale precario e contraria ai più elementari principi meritocratici - è stata dichiarata dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 3<sup>a</sup> bis, con la sentenza n. 10809 del 27/11/2008; successivamente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1525/09, ha denegato la sospensione della citata sentenza richiesta dal Ministero dell'Istruzione.

Nonostante il chiaro e univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla vicenda, il MIUR, con imbarazzante spregiudicatezza istituzionale, ha portato a compimento quanto già prefigurato negli annullati provvedimenti sopra menzionati e, all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.4.2009, ha ribadito l'inserimento in coda, nelle graduatorie valide per gli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 (riguardo alle quali oggi si controverte), dei docenti trasferitisi di provincia.

Non essendo, nel frattempo, mutata la disciplina legislativa relativa alla questione in esame, il TAR Lazio, con numerose pronunzie (*ex multis*, ordinanza cautelare n.2575 del 4/6/09), ha confermato il giudizio di illegittimità del nuovo atto ministeriale. Il Consiglio di Stato, con altrettanto numerose ordinanze (*ex multis*, ordinanza n.

4794 del 29/9/2009), ha, poi, rigettato gli appelli nuovamente proposti dal Ministero dell'Istruzione.

Tuttavia, pur dopo l'ulteriore 'tornata processuale', non è cessata l'insensibilità dell'Amministrazione scolastica rispetto alle pronunzie della Magistratura.

Adirittura, in data 7/7/2009 la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha diramato una circolare - indirizzata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali - in cui, riguardo ai riferiti esiti giurisdizionali e alle minacciate azioni esecutive, ha dichiarato "inopportuno" l'inserimento a pettine dei docenti già arbitrariamente collocati in coda ed ha invitato i suddetti organi periferici a "sopassedere a qualsiasi esecuzione".

Successivamente, a seguito del rifiuto espresso dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sopra citata ordinanza cautelare concessa dal TAR Lazio, e in considerazione della successiva condotta palesemente elusiva osservata dal Ministero, il TAR Lazio ha emesso le misure esecutive delle proprie precedenti pronunzie (ex multis, ordinanza esecutiva n.4609/2009), assegnando all'Amministrazione l'ulteriore termine di 30 giorni per l'ottemperanza e nominando, per il caso di perdurante inadempienza, un *Commissario ad actus* per lo svolgimento dei necessari adempimenti di carattere esecutivo.

A tal punto, nell'evidente tentativo di superare le avverse e ripetute pronunce giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, come preannunziato già all'indomani della soccombenza giudiziaria (con canzonatorie e spavalde dichiarazioni), si è premurato di sollecitare la maggioranza